



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig.r **Reggio** Giovanni, nato a Napoli il 24/05/1955 matr n. 16606

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio, piazza Carlo III, N. 42

Oggetto della spesa: Risarcimento danni, interessi legali, rivalutazione

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 222982 del 31/03/2014 (prat.n.5319/11-5314/11 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 14800/13 del tribunale di Napoli depositata il 04/07/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv .Monaco Pasquale in forma esecutiva in data 07/10/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. Reggio Giovanni, della somma di € 2.820,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la convenuta Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura della ½ liquidate in €.650,00, per onorari, diritti e spese oltre Iva e Cpa con attribuzione.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.274786 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n.309115 del 06/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 14800/13 del Tribunale di Napoli depositata il 04/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 07/10/2013

TOTALE DEBITO

€ 4.965,02

Dipendente: Sig.r **Reggio** Giovanni , matr.n. 16606

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000/2001) € 2820,00
- interessi legali maturati al 25/07/2014 € 697,66
- Rivalutazione monetaria € 622,64

Competenze per spese legali avv.**Monaco** Pasquale Lucio

€ 824,72

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 222982 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.14800/13 del Tribunale di Napoli depositata il 04/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 07/10/2013
- Prospetto di calcolo interessi legali

Napoli, 23/05/2014

Il Dirigente
dott. **Bruno De Filippis**

14800

COPIA

STUDIO LEGALE MONACO
Avv. Pasquale Lucio Monaco
Via S. Lucia n. 81 - 80138 Napoli

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. att.

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.
Richiedente **MONACO**
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 N. 533)
Napoli, **2 OTT. 2013**

Il Cancelliere

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, dott. Annamaria Lazzara all'udienza del 3.7.13 ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa n°36122/10 vertente

TRA

Reggio Giovanni, rapp.tato e difeso dall'avv. Pasquale Lucio Monaco con cui elett.te domiciliario presso lo studio dell'avv.to Vito Parizella in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42

REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C 01 SETTORE 01
21 FEB 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Erminia Addivinola, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n.81 c/o Palazzo della Giunta Regionale

RESISTENTE

Oggetto : **retribuzione di risultato e/o risarcimento del danno da perdita di chances**

Conclusioni: *come in atti*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione Campania, con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa per l'anno 2000 e per gli anni successivi, agiva per il risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione, negli anni 2000 e 2001, del sistema di valutazione ai fini della retribuzione di risultato che quantificava in euro 4.544,82.

A fondamento della domanda esponeva che il CCNL 31/3/99, che aveva classificato il personale in quattro categorie, prevedeva per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative che, a norma dell'art. 11 del contratto decentrato integrativo 1998/2001, si caratterizza per l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
24 FEB 2014

risultato ed è suddivisa in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

Deduceva che con le determinate dirigenziali specificate in ricorso erano stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa, incarichi riconfermati per l'anno 2001.

In virtù di detti provvedimenti aveva percepito la retribuzione di posizione dall'1.1.2000.

Esponendo che ai sensi del citato art. 11 per le posizioni organizzative del livello professionale riconosciuto ai ricorrenti era prevista, oltre alla retribuzione di posizione, una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di giunta Regionale n.8493 del 22.11.1998.*

Si doleva della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, per colpevole inerzia dell'amministrazione, deducendo che l'assenza di detto schema di valutazione impediva di procedere all'apprezzamento dei risultati raggiunti nonché alla verifica della loro corrispondenza con gli obiettivi prefissati con la conseguenza della mancata percezione della retribuzione di risultato, condizionata, appunto, ai fini della sua erogazione, dall'esito della valutazione.

Agiva, pertanto, per il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances ovvero dalla perdita della concreta possibilità di conseguire la retribuzione di risultato e, sotto il profilo dell'onere probatorio, allegava la riconferma nell'incarico e la totale assenza di rilievi pregiudizievoli mossi ai risultati ottenuti.

In ordine al *quantum*, calcolava il danno per il ricorrente nella somma di euro 4.544,82, pari alla misura dell'indennità di risultato che avrebbe dovuto essere corrisposta dall'Amministrazione negli anni 2000 e 2001 (2.272,41 quale indennità di risultato per l'anno 2000 e 2.272,41 quale indennità di risultato non corrisposta nell'anno 2001).

Si costituiva la Regione Campania che, con varie argomentazioni, contestava la avversa domanda di cui chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva che, esclusa la sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'emolumento rivendicato, in difetto del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò predisposto, alcun rilievo poteva attribuirsi, ai fini in oggetto, alla riconferma nell'incarico atteso che la stessa poteva conseguire anche al mancato raggiungimento di un risultato positivo.

Ha altresì eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 cc per l'ipotesi di accoglimento della domanda all'esito di accertamento di responsabilità extracontrattuale della P.A. .

All'odierna udienza, la causa, illustrata da note difensive autorizzate, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi, veniva discussa e decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che sulla fattispecie si sono pronunciati diversi magistrati della sezione ed, altresì, l'autorevole Corte di Appello di Napoli (sentenza 4.6.2007 , proc. n. 4622/2004) le cui argomentazioni, almeno in parte, meritano di essere condivise da questo giudicante.

In via preliminare, occorre delimitare esattamente il *petitum* e precisare che parte ricorrente ha promosso azione di risarcimento del danno per perdita di chances, dolendosi della mancata definizione del sistema di valutazione per gli anni 2000-2001, necessario per l'apprezzamento dei risultati raggiunti e condizione per la erogazione della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

E' circostanza pacifica -oltre che documentata- che al/ai ricorrente/i, - inquadrato/i nella categoria D - è stato conferito incarico di responsabile di Posizione Organizzativa per l'anno 2000 e che detto incarico è stato poi riconfermato per l'anno 2001.

Al riguardo, si osserva che **l'art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni – Autonomie Locali"** che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che *" i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3...."*.

L'art. 10, comma 3, prevede che *" l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale"*.

Completa il quadro normativo di riferimento, l'**art. 6 del medesimo CCNL** dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: " *In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16, comma 2*".

Il sistema appena delineato è stato poi attuato dal **CCDI** del personale della Giunta Regionale che, all'**art. 11**, ha istituito tre tipi di posizione organizzativa e stabilito una " *retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, **previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G. R. del 22.11.1998***".

Non vi è dubbio che la costituzione del nucleo di valutazione costituiva, alla stregua della normativa di riferimento, un obbligo del datore di lavoro in quanto propedeutico all'attribuzione del trattamento economico stabilito dalla contrattazione collettiva.

Appare evidente, pertanto, che, pur in difetto di una espressa previsione, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, la perdurante condotta omissiva della Regione Campania ha integrato un inadempimento contrattuale, fonte di risarcimento del danno.

Per quanto appena argomentato e dunque a cagione dell'accertamento nel caso in esame dell'esistenza di un inadempimento di tipo contrattuale da parte della convenuta, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla difesa di parte resistente, che era in memoria di costituzione riferita alla altra prospettazione attorea di responsabilità extracontrattuale della p.a. .

Più problematico è, tuttavia, il piano della prova del danno.

Come noto, la chance è la mera possibilità di conseguire un risultato favorevole, nella specie, la retribuzione di risultato (cfr. in motivazione, Cass. 27 giugno 2007, n. 14820).

Essa, come rilevato dalla dottrina, fa parte della sequenza causale che connette l'effetto dannoso definitivo alla condotta lesiva; trattasi di un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente

suscettibile di autonoma valutazione, e non una mera aspettativa di fatto (Cass. 28 gennaio 2005 n. 1752).

Quanto alla prova di tale danno, si afferma che il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta (così Cass. 28.1.2005, n. 1752; Cass. 11.12.2003, n. 18945; Cass. 27.7.2001 n. 10291).

In realtà, il danno, e la relativa prova, varia da fattispecie a fattispecie.

Nel caso che occupa, parte ricorrente ricava dalla riconferma nell'incarico e dalla assenza di rilievi negativi ai risultati raggiunti la dimostrazione della più che verosimile conclusione favorevole della valutazione, in caso di predisposizione del sistema omesso, e, dunque, della maturazione del diritto retributivo controverso.

Reputa il Tribunale che, correttamente apprezzata la probabilità di esito favorevole della verifica in ragione della professionalità del lavoratore e della sua condotta di lavoro nel periodo di causa, sussista la ragionevole probabilità assai prossima alla certezza di un esito positivo della valutazione e, conseguentemente, della maturazione della retribuzione di risultato, con tutto quanto deriva in termini di fondatezza della richiesta risarcitoria in questa sede promossa.

In proposito meritano di essere senz'altro valorizzati i provvedimenti di riconferma degli incarichi, in cui vi è valutazione di conformità dell'attività prestata ai requisiti richiesti ed implicita attestazione di raggiungimento degli obiettivi.

Dagli stessi emerge, infatti, la positiva considerazione dell'attività espletata nonché la capacità e la precisione dimostrate nella esecuzione della prestazione nonché il costante aggiornamento professionale.

A fronte di ciò, riduttiva e non altrettanto ragionevole appare, invece, la prospettazione suggerita dall'amministrazione di una riconferma dettata esclusivamente da esigenze organizzative.

La domanda va dunque accolta, anche se con la precisazione di cui appresso.

La difesa di parte convenuta ha eccepito infatti che il ricorrente aveva ottenuto la titolarità della posizione organizzativa solo a decorrere dal 10.06.00; detta circostanza, non contestata dalla difesa di parte ricorrente oltre che risultante dai documenti versati in atti dalla difesa di parte

ricorrente, impone la reconsiderazione degli importi di cui al ricorso, dovendo ritenersi che al ricorrente, se fosse stata corrisposta l'indennità di risultato al 20% come previsto dal CCDI, sarebbe stato versato in luogo dell'importo di euro 4.544,82 l'importo di euro 3.539,00.

Ai fini del *quantum* appare equo, poi, disattendere la prospettazione contenuta in ricorso in via principale ed utilizzare quale criterio quello proposto in ricorso in via graduata consistente nella percentuale del 80 % della retribuzione di risultato degli anni 2000 e 2001 non percepita; cioè al pagamento del 80% della complessiva somma di euro 3.524,92 (da considerarsi in luogo della somma di euro 4.554,82, di cui al ricorso, che come appena sopra indicato - non teneva conto del fatto del conferimento della titolarità della posizione organizzativa per l'anno 2000 al ricorrente solo a decorrere dal 10.06.00).

La convenuta dovrà pertanto essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.820,00.

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

L'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quella originariamente avanzata giustifica la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, complessivamente liquidate in euro 1.300,00; per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, repinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2.820,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite nella misura della ½ che si liquida in € 650,00, per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CPA con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 3/7/13

Il Giudice del tribunale
(dott. A. Lazzara)

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Cancelliere
3/7/13
IL CANCELLIERE
Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a richiesta del NOTAIO (proe.)

Napoli, 7 OTT. 2013

IL CANCELLIERE

V° per autentica

Napoli, li 7 OTT. 2013

IL CANCELLIERE

Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-

Numero 14800/2013

Dipendente Reggio Giovanni

Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari

650,00

650,00

CPA

4%

650,00

26,00

676,00

IVA

22%

676,00

148,72

TOTALE FATTURA

824,72

RITENUTA

20%

650,00

130,00

NETTO A PAGARE

694,72

